PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

NUMERO REGISTRO CH\2013\009 **Chieti, lì 21/06/2013**

- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Sigla compilatore: sr*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084218; Fax: 0871-4084307*
  PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
  Sito Internet: www.provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la Ditta BODE SUD SPA con sede legale ed operativa in ATESSA (Ch), C.da Saletti, C.F: e P. IVA 01575020696, iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH 97226, con istanza[1] a firma del gestore pro tempore, Sig. *Elio Bucciantonio*[2], ha richiesto, per lo stabilimento sito in ATESSA C.da Saletti, l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per *"modifica sostanziale dello stabilimento"*, derivanti dall'attività di **produzione di semilavorati per porte e rampe di salita per pulman**, per i seguenti punti:

E1 - impianto di saldatura
E2 - impianto di incollaggio
ED1 - smerigliatura

non sottoposti ad autorizzazione:
E3 - E4 (centrale termica 1)
E5-E6 (centrale termica 2)

VISTI:

la Parte Quinta, Titolo I del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e relativi allegati, di seguito indicato Decreto;

la L.R. n. 72/1998 art.33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;

PRESO ATTO:

---

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 43184 del 27/07/2011, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.61824 del 09/11/2011, n.35041 del 10/07/2012 e n.62084 del 21/12/2012, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti,

[2] nato a Chieti l'08/06/1967 e residente a Vasto (Ch) in Via Macchiavelli, 26

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

TECNICO-AMBIENTE

della Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

della Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

della Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:

- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

della Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

VISTO il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07) approvato con delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25/09/2007;

RICHIAMATO l'art.269 comma 1 del d. lgs. n.152/2006 come modificato dal d.lgs. n.128/2010 secondo cui l'autorizzazione deve essere rilasciata con riferimento allo stabilimento con la conseguenza che i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni;

RILEVATO che in base al dettato normativo come sopra richiamato, l'autorizzazione di cui all'art.269 c.1 del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i. deve riferirsi a tutti gli impianti o le singole attività presenti nello stabilimento comprese quelli assoggettati alla procedura di adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 c.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO

che in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. o) del Decreto;

che l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile alle disposizioni di cui all'art.269 del citato decreto;

VISTO il regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

DATO ATTO

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 46695 del 22/08/2011 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n.241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);

che il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 49442 del 07/09/2011, ha convocato per il giorno 07.10.2012 la prima riunione della Conferenza di servizi alla quale sono stati invitati a partecipare i componenti obbligatori, ai sensi del regolamento provinciale:

- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - di VASTO;
- ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

per procedere, in via istruttoria, ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo ed in altri eventuali procedimenti connessi, al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla-osta di rispettiva competenza, come da relativi verbali agli atti;

PRESO ATTO che:

1. nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 07.10.2011, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), il Responsabile del Procedimento, acquisito il **parere favorevole con prescrizioni** espresso dall'ARTA, si è riservato di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza a seguito dell'acquisizione di chiarimenti da parte della Ditta;
2. con nota prot. n.44033 del 07/09/2012 il Responsabile del Procedimento ha adottato la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi, sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nel corso della suddetta Conferenza, della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta ed acquisita al ns. prot. n.61824 del 09/11/2011 e della nota prot. n.2496/SPSAL/LV del 04/09/2012 con cui la ASL 02 Dipartimento di prevenzione – Servizio Prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro ha comunicato che l'istruttoria richiesta in merito alle emissioni diffuse del punto di emissione ED1 (smerigliatura) si è conclusa senza nessuna specifica osservazione;
3. la suddetta determinazione conclusiva favorevole (ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale) è stata trasmessa, tramite fax, a tutti i componenti la Conferenza, in particolare al Comune ed alla ASL 02 Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica con l'avvertenza che gli stessi potevano esprimere il proprio motivato dissenso nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa;
4. **può considerarsi acquisito,** ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/90, **l'assenso** del ***Comune di ATESSA*** e della ***ASL 02 Dipartimento di prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica*** di Vasto, non avendo i rispettivi rappresentanti espresso definitivamente la volontà degli Enti di appartenenza, nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione favorevole della conferenza;

DATO ATTO che l'avviso di conclusione della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso al Segretario generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente in data 08/11/2012, Prot. n.4259/int. e sul sito internet istituzionale;

PRESO ATTO che:

- la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";
- è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Chieti prot.n.15267/17178/9B.1.PS/Area I del 18/06/2013 da cui risulta l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d. lgs. n.159/2011 e s.m.i. nei confronti della soc. Bode sud Spa e delle persone che ne curano l'indirizzo, il controllo, l'amministrazione e la rappresentanza;

RITENUTO che a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione del provvedimento autorizzatorio di merito;

VISTO l'art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

Art. 1

la Ditta ***BODE SUD SPA***[4], con sede legale ed operativa in ATESSA (Ch), C.da Saletti, Via Catania 35/41, C.F: e P. IVA 01575020696, iscritta alla Camera di Commercio n. REA CH 97226, nella persona del gestore pro tempore, Sig. *Elio Bucciantonio,* alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di semilavorati per porte e rampe di salita per pulman**, con riferimento allo stabilimento sito in ATESSA, C.da Saletti, Via Catania n.35/41 per i seguenti punti di emissione :

1.1.punti di emissione autorizzati ai sensi dell'art. 269 parte V del d. lgs. n.152/2006 e s.m.i:

- ***1.1.1. E1 - impianto di saldatura***
- ***1.1.2. E2 - impianto di incollaggio***
- ***1.1.3. ED1 - smerigliatura***

secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 10/01/2011 (ALLEGATO 3), sottoscritto dal gestore ed avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, ***per una durata di 15 (quindici) anni,*** dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza. Nelle more di adozione dell'atto di rinnovo, ai sensi dell'art.269 c.7 del Decreto, continuano ad applicarsi le condizioni previste nel presente provvedimento.

2.2. la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

2.2.1. richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

2.2.2.comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);

2.3. Restano inoltre ferme le condizioni di cui all'art.269 comma 8 del Decreto circa un'eventuale modifica dello stabilimento.

Art. 3

I valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E. (*ALLEGATO 3*) del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.
In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

STABILISCE

Art. 4

4

- ⇨ **sulla base** dell'istanza acquisita al ns. prot n. 43184 del 27/07/2011, successivamente integrata con note acquisite al ns. prot. n.61824 del 09/11/2011, n.35041 del 10/07/2012 e n.62084 del 21/12/2012, corredate della relativa documentazione tecnica agli atti;
- ⇨ **sulla base** del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA nella conferenza di servizi del 07.10.2011, come da verbale agli atti (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- ⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi n.44033 del 07/09/2012 assunta dal Responsabile del procedimento (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TECNICO-AMBIENTE

di fare obbligo alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;

4.2. altresì, **di rispettare** le seguenti prescrizioni:

sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:

4.2.1. per i punti di emissione **E1** *(Impianto di saldatura)* ed **E2** *(Impianto di incollaggio),* dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre**, per il punto di emissione **E1** (*Impianto di saldatura)* a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **predisporre**, per il punto di emissione **E2** *(Impianto di incollaggio),* a cura ed onere della Ditta autorizzata, un autocontrollo **quadrimestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

4.2.5. **effettuare** i controlli di competenza sulla base dei metodi e dei monitoraggi previsti dalle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,

4.2.6. comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica dell'impianto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento**;**

4.2.7. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

Art. 5

che, ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

Art. 6

TECNICO-AMBIENTE

che, la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

Art. 7

che, *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

Art. 8

che, *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione, con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

PRECISA

Art. 9

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;

Art. 10

che, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

Art. 11

che, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

Art. 12

che restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

Art. 13

TECNICO-AMBIENTE

che è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

DISPOSIZIONI FINALI

Art.14

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Gestore della Ditta ***BODE SUD SPA.***

Copia del presente atto viene trasmesso a:

- ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Comune di ATESSA (CH);
- ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di VASTO;
- REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- e, p.c. a:
  - Polizia Provinciale (SEDE);
  - SUAP Sangro-Aventino competente per territorio.

Art.15

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis

IL DIRIGENTE
Ing. G. Moca

TECNICO-AMBIENTE

ALLEGATO N.1
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\009 DEL 21/06/2013
PAGINE N. 4

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE 7
Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

- ***Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690***
- ***Settore 7***
- ***Servizio Tecnico Ambiente***
- ***Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA***
- ***Tel.:** +39 0871 4084218 – **Fax:** +39 0871 4084307*
- ***E- mail:** g.moca@provincia.chieti.it*
- ***Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis***
- ***Tel.:** +39 0871 4084207 – **Fax:** +39 0871 4084307*
- ***E- mail:** p.defabritiis@provincia.chieti.it*
- ***Istruttore pratica: Arch. Gisella La Palombara***
- ***Tel.:** +39 0871 4084398 – **Fax:** +39 0871 4084307*
- ***E- mail:** g.lapalombara@provincia.chieti.it*
- ***Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI***
- PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
- E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
- ***Sito Internet:**http.//www.provincia.chieti.it*

OGGETTO:*D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06*

DITTA: BODE SUD SPA

Rif. Sede legale: C.da Saletti - ATESSA
Sede operativa: C.da Saletti - ATESSA (CH)
Stabilimento: produzione di semilavorati per porte e rampe di salita per pulman
Punti di emissione:
E1 - impianto di saldatura
E2 - impianto di incollaggio
ED1 - smerigliatura

non sottoposti ad autorizzazione:
E3 - E4 (centrale termica 1)
E5-E6 (centrale termica 2)

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI

PREMESSO

- che, con atto prot. N.46695 del 22/08/2011 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 07.09.2011, prot. n. 49442 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 07.10.2011;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto o suo delegato;

- il rappresentante del Comune di Atessa;

– che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
– che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima riunione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
– che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
– che l'istanza di autorizzazione in questione è depositata agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2011 (duemilaundici)** il giorno **7 (sette)** del mese di **ottobre** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la prima riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dall'Arch. Gisella La Palombara.
Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiara indifferente alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Vasto ;
- il Comune di Atessa;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.

Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è presente:
- Ing. Tommaso D'Addazio, consulente tecnico delegato.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:
- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, **in particolare , nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380** *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* **e del R.D. 27/07/1934 n. 1265** *(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)*;

IL FUNZIONARIO INCARICATO

- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi" e* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizione sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo *"impianto"* così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 43184 del 27/07/2011) e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:

- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta <u>in rapporto :</u>
  - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);*
  - *al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;*
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

*Il rappresentante dell'**<u>ARTA</u>**, constatata l'assenza dei rappresentanti del Comune e della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esprime ***parere tecnico favorevole*** *con l'adozione delle seguenti prescrizioni:*

- *premesso che non si concorda con il tempo di 90 (novanta) giorni proposto dall'azienda per il raggiungimento di regime, in quanto impianti già esistenti e funzionanti, dalla data della messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *frequenza autocontrolli semestrale per il punto di emissione E1, e quadrimestrale per il punto di emissione E2;*
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli sarà possibile, dietro richiesta della Ditta, rimodulare la frequenza di autocontrollo.*

- *Per quanto attiene il punto di emissione ED1 (smerigliatura), considerato che esso proviene da lavorazioni di smerigliatura e che le emissioni che si sprigionano vengono aspirate, abbattute e immesse in ambiente di lavoro, si ritiene necessaria l'opportuna valutazione della ASL competente territorialmente.*

Il **Presidente** fa osservare che, al fine della conclusione dell'istruttoria in corso, **risulta necessario acquisire i dati relativi alle potenze delle centrali termiche nonché al tipo di combustibile impiegato. Occorre inoltre indicare in modo univoco il nominativo del gestore dello stabilimento comprovandolo con visura camerale in corso di validità.**

La Ditta dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Ciò detto il Presidente si riserva la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi alla luce delle integrazioni che saranno prodotte, e alle ore 10,45 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento viene consegnato ai Soggetti presenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.
Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 07/10/2011

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il segretario

.....

PROVINCIA DI CHIETI

ALLEGATO N.2
AUTORIZZAZIONE
N. CH\2013\009 DEL 21/06/2013
PAGINE N. 3

Prot. n 44033
Chieti, 07 SET. 2012

Pratica n. 12961 (da citare nella futura corrispondenza)

Via fax

Spett.le DITTA BODE SUD SPA
C/a Elio Bucciantonio
C.da Saletti
66041ATESSA – FAX 0872 897585

Al COMUNE di
66041ATESSA – FAX 0872 850413

All' ARTA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
Via Spezioli n. 52
66100 CHIETI – FAX 0871 357483

All' ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI
Dipartimento di Prevenzione, Servizio
Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Via Marco Polo n. 55/A
66054 VASTO – FAX 0873 363631

OGGETTO: *D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta-* **DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Ditta **BODE SUD SPA**
Rif. Sede legale: C.da Saletti - ATESSA
Sede operativa: C.da Saletti - ATESSA (CH)
Stabilimento: produzione di semilavorati per porte e rampe di salita per pulman
Punti di emissione:
E1 - impianto di saldatura
E2 - impianto di incollaggio
ED1 - smerigliatura
non sottoposti ad autorizzazione:
E3 - E4 (centrale termica 1)
E5-E6 (centrale termica 2)

VISTO

- che, con atto prot. N.46695 del 22/08/2011 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- che, con nota in data 07.09.2011, prot. n. 49442 del responsabile del procedimento, è stata convocata la riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 07.10.2011;

VISTO
il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA di competenza in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 07.10.2011;

TECNICO AMBIENTALE

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile, tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. P. DE FABRITIIS
Istruttore direttivo: Arch. G. LA PALOMBARA
Sigla compilatore. glp

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

VISTA
La documentazione integrativa datata 04.11.2011 (ns. prot. 61824 del 09.11.2011), trasmessa dalla ditta su richiesta della Conferenza di Servizi;

VISTA
la nota della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio SPSAL di San Salvo, prot. 2496 del 04.09.2012, che si allega, con cui si comunica che l'istruttoria richiesta dalla Conferenza di Servizi del 07.10-2011 circa le emissioni diffuse, siè conclusa senza nessuna specifica osservazione;

si dà atto che l'unanimità dei pareri di assenso sopra riportati costituisce determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.

La seguente nota viene trasmessa tramite raccomandata postale AR ai componenti della Conferenza i cui pareri non risultano ancora espressi e/o non conformi a quanto previsto dal "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, ***che possono notificare alla Provincia, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione, il proprio motivato dissenso.***

Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Pasquale DE FABRITIIS

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile, tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. P. DE FABRITIIS
Istruttore direttivo: Arch. G. LA PALOMBARA
Sigla compilatore. glp

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

0873341366

ASL 2 LANCIANOVASTOCHIETI • REGIONE ABRUZZO •

Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 Chieti
(P.IVA 02307130696 – Legge Regle 05/2008)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
66050 San Salvo–Via Pascoli, 9 – Tel. 0873.341684 – Fax 0873.341366 - spsal@asllancianovasto.it
66054 Vasto – Via Marco Polo, 55/a - Tel. (Fax) 0873.308643 – domenico.cocomazzi@asllancianovasto.it
66034 Lanciano – Via del Mare, 1 – Tel. 0872.706570 – Fax 0872.706571 - franco.ranceitelli@asllancianovasto.it

Prot. n. **2496**/SPSAL/LV

San Salvo, lì **04/09/2012**

TRASMESSO VIA FAX

PROVINCIA DI CHIETI
05 SET. 2012

PROVINCIA DI CHIETI
Settore 7 "Tutela Ambientale"
Servizio Tecnico Ambiente
Piazza Monsignor Venturi, 4
66100 CHIETI
Fax 0871321239

p.c. SERVIZIO IESP
c.a Dott.ssa Pierina Lella
SEDE VASTO
Fax 0873363631

p.c. BOSE SUD SpA
Zona Ind.le
66041 ATESSA
Fax 0872897585

Oggetto: *D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta – Emissioni in Atmosfera Ditta Bode SUD*
Sede operativa: C.da Saletti Comune di Atessa (CH);
Autorizzazione emissioni in atmosfera domanda del 27/07/2011 prot. 43184.
Richiesta copia elaborati per pare sanitario SPSAL.

In riferimento alla nota prot. n. 33064, del 28/06/2012, di pari oggetto, di codesta spett.le PROVINCIA, di pari oggetto, **si comunica che**, ferma restando la non competenza istituzionale dello scrivente Servizio al rilascio di pareri e/o valutazioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., *vista la documentazione presente in atti e quella acquisita in sede istruttoria e in occasione del sopralluogo effettuato in data 03/09/2012* , **l'istruttoria, relativa a quanto segnalato a pag. 4, del Verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2011, pervenuto in data 17/07/2012, circa il punto di *emissione ED1 (smerigliatura)*, si è conclusa, da parte dello scrivente Servizio, senza nessuna specifica osservazione.**

Distinti Saluti.

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO • A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

D'ORDINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Dirigente Fisico – *Dott. Nicola Marisi*

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0873341684..

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI IMPIANTO: BODE SUD S.p.A Zona Ind.le – C.da Saletti – 66041 Atessa (CH)						Data __10.01.2011___ lì,___ATESSA (CH)___ Allegato n°1						
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa]	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
E1	IMPIANTO DI SALDATURA	9.000	8	discontinua	ambiente	Polveri Classe V tab. C Monossido di carbonio Classe III tab. B Ferro Ozono	20 40 100 3 5 1,5	180 360 900 27 45 13,5	11	0,45	F.T.	---
E2	IMPIANTO DI INCOLLAGGIO	12.000	8	discontinua	ambiente	Polveri Classe I tab. D. Classe III tab. D. Classe IV tab. D. Classe V tab. D.	10 2 30 95 105	120 24 360 1140 1260	11,3	0,55	F.T. + A.D.	---
ED1(**)	SMERIGLIATURA	---	8	discontinua	ambiente	Polveri Classe III (tabellaB), Altri metalli (Ba+Zr+Ti+In+Bi+Ca+Mo+W)	---	---	da 0 a 3 circa	---	F.T.	---
E3 – E4	*CENTRALE TERMICA 1*	*Emissioni provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva inferiore al valore di soglia e non sottoposti ad autorizzazione*				*NO_x, SO_x, CO, CO_2, Polveri*	*Emissioni provenienti da impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva inferiore al valore di soglia e non sottoposti ad autorizzazione*					
E5 – E6	*CENTRALE TERMICA 2*											

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

(**) Emissione diffusa non proveniente da sorgente puntiforme.

Timbro e firma del Gestore

Timbro e firma tecnico abilitato

Nota: i valori di concentrazione delle classi di S.O.V. si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti a ciascuna classe (senza applicazione del criterio della sommatoria). In caso di contemporanea presenza di sostanze appartenenti a classe diverse, il valore individuato per ciascuna classe si riferisce alla somma delle quantità di sostanze appartenenti alla classe in questione comprensiva della quantità di sostanze appartenenti alle classi inferiori (con applicazione del criterio della sommatoria).

ALLEGATO N.3
AUTORIZZAZIONE N. CH/2013/1009 DEL 21/06/2013